



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 06/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PANNULLO NICOLA, Presidente

PIERONI MARCO, Relatore

BASILE FAUSTO, Giudice

in data 06/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 254/2020 depositato il 15/01/2020

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 191/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 13/05/2019

Atti impositivi:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04720131460000010001 IRPEF-ALTRO

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0472010003244583700 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2006

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110007691846000 IRPEF-ALTRO 2007

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110022281728000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120010076467000 IRAP 2008

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Le parti si riportano agli atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Signor [REDACTED] propone appello avverso la sentenza della C.T.P. di Frosinone n. 191/03/19, depositata il 13 maggio 2019, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro plurime cartelle di pagamento (dodici) e due avvisi di addebito sottesi all'iscrizione d'ipoteca n. 04720131460000010001 (pari a complessivi euro 35.613,98), avendo ritenuto sussistente in atti la dimostrazione dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e infondati i restanti motivi di ricorso.

2. Il contribuente appellante propone i seguenti motivi: a) mancata dimostrazione della notifica della comunicazione preventiva; b) il decorso del termine di prescrizione per quattro cartelle; c) riconsiderazione, in caso di accoglimento del secondo motivo, dell'iscrizione ipotecaria, poiché il valore residuo del debito tributario risulterebbe inferiore a ventimila euro.

3. L'Agenzia delle entrate controdeduce ritenendo: a) infondato il primo motivo in quanto risulterebbe in atti la documentazione comprovante la rituale notificazione della comunicazione preventiva; b) in considerazione dei tributi sottesi alle quattro cartelle richiamate dal contribuente, il mancato decorso del termine prescrizionale decennale con conseguente caducazione del terzo motivo di gravame proposto dall'appellante.

4. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello è fondato.

Come evidenziato dall'appellante, la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 19667/2014, punto 18 dei Motivi della decisione, ha enunciato il seguente principio di diritto: "[a]nche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità."

Tanto premesso, contrariamente a quanto controdedotto dall'Ufficio, gli atti depositati a difesa, non

consentono di condividere l'assunto del primo Giudice circa l'“avvenuta” notifica (così, appunto, la sentenza appellata) da parte dell'Ufficio medesimo della comunicazione preventiva di ipoteca, in quanto l'unico documento rinvenibile in atti è costituito dalla cartolina n. 78989363000-2 notificata il 25 novembre 2016 ma non anche la copia dell'atto notificato associabile alla cartolina e cioè, asseritamente, la comunicazione preventiva n. 0477620160000525000.

Tale carenza documentale, sulla base dell'enunciato principio di diritto della Corte di cassazione determina la nullità della contestata iscrizione ipotecaria n. 04720131460000010001.

L'Ufficio è dunque incorso in un «vizio procedurale» che, incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest' ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. SS.UU. n. 16412/2007).

D'altro canto, nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa con raccomandata postale, è onere del mittente del plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (Cass. n. 2625/2015, Cass. n. 18252/2013).

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza euro 2.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 6 dicembre 2023

Il relatore

Il Presidente Marco Pieroni
Nicola Pannullo